II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

(83/127/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 68/297/CEE (3) ha fissato il quantitativo minimo di carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali che deve essere ammesso in franchigia alle frontiere interne della Comunità ;

considerando che, allo scopo di agevolare il passaggio di dette frontiere, è opportuno aumentare tale quantitativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 68/297/CEE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Al più tardi con effetto dal 1° luglio 1984, gli Stati membri ammettono in franchigia un quantitativo di 200 litri di carburante. ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. C 155 del 9. 12. 1974, pag. 77.
(2) GU n. C 142 del 16. 11. 1974, pag. 11.
(3) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 15.